

**Motivi della decisione**

Con ricorso depositato l'11.02.2010 la GIAVA s.r.l ha impugnato l'avviso di accertamento anno 2004 per IRES, IRAP, e IVA basato sullo studio di settore in quanto:

- per almeno due periodi d'imposta su tre (2002-03-04) l'ammontare dei ricavi è sì è rivelato inferiore alle risultanze dello studio applicabile alla società atteso che è stato dalla società dichiarato un volume d'affari pari ad euro 805.349,00 a fronte dell'accertato pari ad euro 894.686 (ricavo puntuale) con la. conseguenza che la differenza è stata imputata a reddito (reddito dichiarato euro 33.398 - accertato euro 122.084);
- nel corso del preventivo contraddittorio la parte non ha fornito elementi idonei a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati dal ricavo puntuale.

Il ricorrente ha eccepito la carenza della motivazione dell'avviso ed ha ricostruito diversamente i risultati dei tre anni facendo il raffronto tra ricavi dichiarati nel triennio 2002-2004 ed i ricavi degli studi di settore (pag. 10 ricorso); premesso che le risultanze dello studio di settore non rispecchiava la realtà dell'impresa dichiarante, ha sostenuto la insussistenza del requisito necessario per procedere a rettifica costituito dalla presenza di gravi incongruenze tra i valori dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore.

Ha infine presentato, dopo la notifica della cartella di pagamento (euro 26.630), istanza di sospensione della esecuzione ex art. 47 D.L.vo n. 546/92 dep. 22.07.10 che è stata respinta dal collegio con ordinanza 9.08.2010

La ricorrente ha concluso con richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento e vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha affermato la correttezza del proprio operato richiamando il principio di giurisprudenza per cui, in presenza di gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, grava sul contribuente in virtù di presunzione di legge l'onere di dimostrare che nel caso specifico la v'è inattendibilità delle risultanze degli studi medesimi. L'ufficio ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso con vittoria di spese.

La Commissione, all'esito della pubblica udienza, osserva la norma dell'art. 62 sexies del D.L n. 331/93, convertito con modificazioni nella Legge n. 427/93, dispone che gli accertamenti condotti a norma dell'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73 possono essere fondati anche sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore cui si riferisce il precedente art. 62 bis.

In virtù di tale norma l'ufficio, allorché ravvisi gravi incongruenze tra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta ovvero agli studi di settore, può quindi fondare, senza obbligo d'ispezione dei luoghi, se non ritenuto strettamente necessario, l'accertamento di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati: il che costituisce, in pratica, un ulteriore elemento presuntivo, di carattere legale, certamente ammissibile anche in presenza di

contabilità formalmente regolare (per tutte Cass. Sez. V n. 8643 del 6.04.2007; sez. V n. 5977 del 14.03.2007) per effetto del quale grava sul contribuente l'onere di dimostrarne la infondatezza mediante idonea prova contraria.

Ciò premesso reputa la Commissione che nella fattispecie in cui l'accertamento si fonda esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, non possa ritenersi sussistente quel presupposto di legge per la rettifica della dichiarazione e per l'inversione dell'onere della prova che è costituito dalla presenza di gravi incongruenze tra i valori dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore atteso che lo scostamento tra il ricavo dichiarato ed il ricavo puntuale è pari al 9,9%; percentuale di scostamento che, in assenza di ulteriori elementi di riscontro specificamente inerenti alla gestione dell'impresa ricorrente, non può da sola essere giudicata di tale gravità da giustificare l'accertamento. In accoglimento del ricorso, l'avviso di accertamento va annullato. La situazione di irregolarità, sia pure marginale, della società evidenziata dall'ufficio nell'avviso di accertamento risulta idonea a legittimare l'iniziativa accertatrice e giustifica la compensazione delle spese di giudizio ex art. 92 c.p.c..

**P.Q.M.**

Annulla l'avviso di accertamento.

Compensa per intero le spese di giudizio.